

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013

Allegato "A"

ART. 1

Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).

I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria, ad eccezione del periodo di preapertura, soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 2

Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1- libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 2- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 3- polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr. Con riferimento ai punti 2 e 3 si rappresenta che ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008 il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 4- tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di

caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere un massimo di 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge n° 157/1992.

ART. 3

Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4

Calendario

Negli ambiti territoriali di caccia siciliani già istituiti ed elencati nel D.A. n° 1445 del 16 maggio 2012 l'attività venatoria è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura (01/09/2012 – 15/09/2012)

- a) dal 01 settembre al 15 settembre 2012 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) dal 01 settembre al 15 settembre 2012 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- c) dal 01 settembre al 15 settembre incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)

La caccia in regime di preapertura alla Tortora e Colombaccio può essere esercitata limitatamente a quattro giornate complessive a libera scelta del cacciatore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, L.R. n. 33/1997 si rammenta che le giornate prescelte devono essere segnate in maniera indelebile nell'apposito tesserino venatorio prima di iniziare l'attività venatoria. I trasgressori saranno severamente sanzionati.

Apertura

d) dal 16 settembre al 16 dicembre 2012 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

f) dal 21 ottobre 2012 al 21 novembre 2012 incluso:

mammiferi: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Limitatamente agli A.T.C. PA1, PA2,

Nell'A.T.C. ME1 la caccia a questa specie è consentita solamente nei comuni di Pettineo, Tusa, Motta D'Affermo, Mistretta, Castel di Lucio.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

g) dal 3 novembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

h) dal 16 settembre 2012 al 31 ottobre 2012 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

i) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso e dall'1 febbraio al 10 febbraio incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*)

Nel corso della prima decade di febbraio, gli appostamenti per la caccia a questa specie devono essere collocati a distanza superiore di 500 metri da zone umide e pareti rocciose.

l) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

m) dall'1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*), Allodola (*Alauda arvensis*).

n) dall'1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccia (*Scolopax rusticola*).

n1) Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia**, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

n2) Negli AA.TT.CC. SR2, RG2, TR2 l'attività venatoria all'avifauna acquatica ha inizio l'1 novembre 2012.

o) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:
uccelli : Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

p) dall'1 ottobre 2012 al 30 ottobre 2012 incluso:
uccelli: Combattente (*Philomachus pugnax*);

q) dall'1 di novembre 2012 al 31 gennaio 2013 incluso:
uccelli: Moretta (*Aythya fuligula*),

ART. 5

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Nella caccia al cinghiale devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- dal 2 al 31 gennaio 2013 la caccia è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita e/o relativi meticci, nonché con cani da traccia per il recupero dei capi feriti;
- la caccia in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio;
- la caccia in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, entro il 1° ottobre 2012, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
 - per il solo ATC ME 2 della provincia di Messina possono essere autorizzate non più di 10 squadre, a battuta, per ambito territoriale di caccia, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a)- il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b)- i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c)- i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito

avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 6

Ulteriori divieti e prescrizioni

- non è consentita la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino;

- il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria negli AA.TT.CC. prescelti per la migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate suddivise secondo i seguenti limiti: 16 giornate dall'1 settembre al 15 novembre; 12 giornate dal 16 novembre al 10 febbraio. Le giornate non usufruite nel corso del primo periodo non possono essere usufruite nel secondo.

- l'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "*Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti*". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento deve essere consegnata all'Uffici del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

- Aderendo ai suggerimenti dell'ISPRA, in tutto il territorio siciliano è vietato: immettere fagiani; utilizzare munizioni con pallini di piombo in prossimità di laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune, nonché a distanza inferiore di 150 metri dalle rispettive rive;

- dal 2 al 31 Gennaio 2013 la caccia alla Volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Se in battuta è regolata con provvedimento a cura della stessa Ripartizione da emanarsi entro il 1° novembre 2012.

ART. 7

Mobilità

In adesione ai suggerimenti dell'ISPRA di limitare la mobilità dei cacciatori, l'esercizio della caccia nel periodo di preapertura che va dall'1 al 15 settembre 2012 è autorizzato esclusivamente ai cacciatori residenti in Sicilia.

Fermo restando il diritto di ogni cacciatore siciliano ad esercitare l'attività venatoria nell'A.T.C. di residenza, l'ammissione degli stessi in altri AA.TT.CC. siciliani per l'esercizio dell'attività venatoria alla selvaggina stanziale è consentito tenuto conto dei limiti derivanti dall'applicazione degli indici di densità venatoria.

ART. 8
Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, non più di 15 capi di fauna selvatica. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola,	10	50
Fischione, Germano reale, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga, Moriglione, Beccaccino, Mestolone, Porciglione	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Moretta	2	8
Coniglio selvatico	3	
Lepre italica	1	1
Colombaccio	10	
Colombaccio periodo 1-10/02/2013	5	
Combattente	2	8

9.1 Il numero totale di capi abbattuti giornalmente fra Coniglio selvatico e Lepre italica non può essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

9.2 Gli abbattimenti di Lepre italica, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti.

9.3 Nelle isole di Pantelleria (TP4), di Ustica (PA3), di Lampedusa e Linosa (AG3), di Vulcano (ATC ME 3) e Salina (ATC ME 3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

ART. 9

Allenamento e addestramento dei cani

- A partire dal 15 agosto l'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta esclusivamente nei luoghi utili all'esercizio venatorio, senza possibilità di sparo, con esclusione dei due giorni precedenti la preapertura.

ART. 10

Regolamentazione e divieti inerenti il furetto

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento è consentito dall'1 settembre al 30 novembre 2012 incluso, ad eccezione del territorio del comune di Cianciana e di Cattolica Eraclea. Per quest'ultimo comune, in via eccezionale, l'uso del furetto è consentito nella località denominata "Ardicola". L'uso del furetto è, altresì, vietato nelle contrade Pezza Petra e Costa Cavolo del comune di Licata. Nel comune di Lampedusa Isole di Lampedusa e Linosa è consentito fino alla data di chiusura del prelievo venatorio alla specie;

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito in tutto il territorio dall'1 settembre al 31 ottobre 2012 incluso;

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dall'1 settembre al 29 novembre 2012 incluso in tutto il territorio degli ATC CT1 e CT2 ad esclusione dei Comuni di Mineo (CT1) e Mazzarrone (CT2). Dall' 1 al 16 dicembre 2012 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei.

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo è consentito esclusivamente nei comuni di Caccamo, Ciminna e Corleone dall'1 settembre al 29 novembre 2012 incluso, mentre nel comune di Ustica è consentito dalla data di apertura fino al 16 dicembre;

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dall'1 settembre al 5 novembre 2012 incluso, ad eccezione del comune di Vita dove l'uso del furetto è vietato. L'uso del furetto è, altresì, vietato nel comune di Marsala limitatamente alla fascia compresa tra la battigia del mare e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala- Petrosino. Nel comune di Pantelleria l'uso del furetto è consentito fino alla data di chiusura del prelievo venatorio.

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell' ATC ME3 - Isola di Vulcano - fino alla data di chiusura del prelievo venatorio. Negli altri ATC di Messina non è consentito;

- Negli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Ragusa l'uso del furetto è consentito dal 1 settembre 2012 al 28 ottobre 2012 esclusivamente nel territorio sotto specificato ricadente nell' A.T.C. RG1 e precisamente nei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi e Vittoria. I confini di tale territorio sono:

EST: incrocio S.P 3 con la S.S. 514 direzione Catania, fino al confine con la provincia di Catania;

SUD: in direzione di Acate S.P.3 – S.P.1 d ex S.P. 87 fino all'incrocio con la S.P.31;

OVEST: dall'incrocio della ex S.P.87 con la S.P.31 fino al confine di provincia;

NORD: con i confini naturali delle province di Caltanissetta e Catania : dall'incrocio della S.P. 31 con il confine della Provincia di Caltanissetta fino all'incrocio della S.S. 514 con il confine della provincia di Catania

- L'uso del furetto è vietato in tutti gli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna e Siracusa.

11.1 Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

11.2 E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART 11

Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 2 al 31 gennaio 2013 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, nelle aree prative allagate, nei corsi d'acqua, nei laghi o bacini naturali e artificiali. Dal primo al dieci febbraio la caccia al Colombaccio (*Columba palumbus*) può essere esercitata esclusivamente da appostamento nei boschi e nei seminativi arborati a distanza maggiore di 500 metri da zone umide o pareti rocciose. Il cacciatore deve raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, scarica o smontata.

ART. 12

Caccia col falco

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e a distanza inferiore di 500 metri dalle aree protette e dai siti della Rete Natura 2000.

ART. 13

Valichi montani

E' vietata, altresì, nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani:

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N - 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N - 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N - 14° 17' 51" E

6. Portella Zilla (Roccella Valdemone 1.165 - ME)	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME) 811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

ART.14

Aziende Faunistico Venatorie e Agro Venatorie

Le norme del presente calendario venatorio si applicano anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 15

Siti Natura 2000

Nei siti della Reta Natura 2000, ove non sussistono ulteriori divieti di caccia, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei limiti fissati dalla L. n. 157/92, dalla L.R .n. 33/1997, dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 28223 del 17-10-2007 che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258, **nonché nel rispetto degli eventuali ulteriori limiti fissati nei rispettivi piani di gestione ex art. 4, co. 2, D.P.R. 08/09/1997 n. 357 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.**

ART. 16

Aree di divieto di caccia

La caccia è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 17

Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

L'ASSESSORE

Prof. Francesco Aiello